LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 115

Definizione amministrativa dei reati non puniti con pena corporale

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, e' ammessa la definizione amministrativa dei reati previsti dalla presente legge e che non siano puniti con pena restrittiva della liberta' personale.

La domanda e' nulla, se non e' integrata dal deposito di una somma a garanzia delle spese e delle pene pecuniarie nella misura che sara' insindacabilmente stabilita dall'Amministrazione.

La decisione e' emessa dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale ha facolta' di ordinare la confisca e di fissare la somma da pagarsi nei limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Per i reati, previsti dalla presente legge, che siano commessi dai viaggiatori in arrivo dall'estero, la decisione amministrativa puo' essere emessa, per conto dell'Amministrazione dei monopoli, dai capi degli uffici doganali nei limiti della loro competenza secondo le leggi doganali.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	III — Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-115-definizione-amministrativa-dei-reati-non-puniti-con-pena-corporale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it